
Ultimo comma

SUI TEMPI DI VISIONE PAROLA ALLA CORTE

di **Giorgio Gavelli**

In questo periodo di predisposizione dei progetti di bilancio e di convocazione delle assemblee sociali è sicuramente di attualità sapere che il Tribunale di Milano (ordinanza 21 settembre 2023) ha avvertito l'esigenza di dirimere, una volta per tutte, il dubbio sul coordinamento che può essere ravvisato tra due norme del Codice civile destinate a regolare i rapporti tra società e soci, chiamando direttamente in causa (in base all'articolo 363-bis del Codice di procedura civile e, quindi, con rinvio pregiudiziale) la Corte di cassazione.

L'articolo 2479-bis, comma 1, del Codice civile stabilisce (per le Srl, ma un termine analogo è previsto dall'articolo 2366, comma 3, per le "Spa chiuse") che in mancanza di diverse indicazioni statutarie la convocazione dell'assemblea è effettuata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Va preso atto però che il terzo comma dell'articolo 2429 (applicabile alle Srl per il rinvio operato dall'articolo 2478-bis) dispone che il progetto di bilancio con i relativi allegati «deve restare depositato in copia nella sede della società (...) durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato». Dato che si tratta del principale documento della gestione societaria (tanto è vero che «i soci possono prenderne visione»), ci si chiede da tempo come coordinare questi 15 giorni con gli otto giorni della convocazione. È evidente, infatti, che se il socio viene a conoscenza solo otto giorni prima della data dell'assemblea, anche se si reca il giorno stesso presso la sede a consultare il bilancio, non ha a disposizione il tempo previsto dal Codice per studiarlo con calma.

La giurisprudenza ha affrontato questa tematica con soluzioni diverse. Talvolta (ad esempio, Tribunale di Roma 18913/2022 e Tribunale di Latina 2771/2015) si è ritenuto che i due termini non fossero da mettere necessariamente in connessione reciproca, essendo sufficiente per la società dimostrare di aver rispettato la prescrizione degli otto giorni per l'avviso di convocazione. Meno "accomodante" è la sentenza 2649/2021 del Tribunale di Milano, che sembra prospettare il diritto dei soci a essere informati, con qualunque modalità idonea, dell'avvenuto deposito del bilancio nella sede sociale, nei termini di legge: il che significherebbe anticipare la convocazione dell'assemblea o, in alternativa, duplicare le comunicazioni (una per l'avvenuto deposito e una per la convocazione).

La decisione della Cassazione è destinata a condizionare, in un modo o nell'altro, le procedure di approvazione dei bilanci dei prossimi anni.